

Interventi sugli archivi

L'articolo 21 comma 4 del Codice dei beni culturali stabilisce che "opere e lavori di qualunque genere" riguardanti i beni culturali sono subordinati ad autorizzazione del soprintendente. L'autorizzazione (art. 21 comma 5) è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Nel settore dei beni archivistici rientrano tra gli interventi che devono essere autorizzati preventivamente: il riordinamento, l'inventariazione e il restauro, le iniziative di valorizzazione (come mostre documentarie) e la riproduzione dei documenti.

Sono inderogabilmente vietati gli interventi che possano provocare la distruzione o il deterioramento dei documenti, che ne pregiudichino la conservazione nel tempo o che comportino un uso non compatibile col carattere che ad essi è proprio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 20, vige il divieto di smembrare gli archivi sottoposti a tutela, che devono essere conservati nella loro integrità. Ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei beni culturali, il Ministero può inoltre imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Tra questi interventi rientrano anche quelli previsti dall'articolo 30, comma 4: ordinamento e inventariazione degli archivi storici.